

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA ai sensi della normativa sulla trasparenza ed obblighi di informativa PRECONTRATTUALE

Il presente foglio informativo è redatto in conformità alle disposizioni della Banca d'Italia in tema di *"Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti"* previste per i Mediatori Creditizi di cui all'articolo 128-decies, comma 1, del Testo Unico Bancario (T.U.B.) delle ivi richiamate norme del Titolo VI del D.lgs. n. 385/1993 nonché delle disposizioni di attuazione di cui al provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e ss.mm.

Contiene informazioni sul Mediatore Creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici della mediazione creditizia, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali.

Viene messo a disposizione del Cliente, per la consultazione, presso ciascun locale aperto al pubblico della CLOUD INVESTMENT S.R.L. su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile presso il sito ufficiale www.cloudinvestment.it. **Il Cliente può, altresì, asportarne una copia.**

Sezione I – INFORMAZIONI SUL MEDIATORE

Cloud Investment S.r.l., sede legale in Napoli alla Via Taddeo da Sessa Centro Direzionale isola F12, ufficio amministrativo in Napoli alla Via Taddeo da Sessa Centro Direzionale Isola F3; codice fiscale, partita IVA e Registro delle Imprese di Napoli n.07525271214, iscrizione alla C.C.I.A.A. di Napoli con n. NA-890883; iscrizione nell'elenco dei Mediatori Creditizi tenuto presso l'Organismo di Vigilanza degli Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi (O.A.M.) n. M277; Capitale Sociale € 79.000,00 i.v., tel. 081-19349460/1; **email:** info@cloudinvestment.it ; **pec:** cloudinvestment@legpec.it; **web:** www.cloudinvestment.it.

Sezione I.I – INFORMAZIONE SUL COLLABORATORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Piesco Mario, mail: mpiesco@cloudinvestment.it; telefono cellulare +39 3357166428,

Per la verifica dei dati e degli iscritti è possibile consultare il sito dell'OAM, all'indirizzo web <http://www.organismo-am.it>

Sezione II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Caratteristiche:

- il Mediatore Creditizio è la persona giuridica che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari con la potenziale Cliente al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- il Mediatore Creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al punto precedente nonché le attività connesse o strumentali e non è legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza;
- l'esercizio professionale dell'attività di Mediazione Creditizia è subordinato all'iscrizione nell'Elenco tenuto dall'Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi, previsto dall'articolo 128-undecies del TUB ed è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti specificati all'art.128 septies del TUB ed ai loro dipendenti e collaboratori;
- la Mediazione Creditizia comprende l'attività di consulenza per la quale non può essere richiesto un autonomo compenso, la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai Clienti, lo svolgimento di una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e l'inoltro delle richieste a quest'ultimo;
- al Mediatore Creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna degli assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli intermediari finanziari o dal Cliente;
- il Mediatore Creditizio può operare: a) "in convenzione" con banche e intermediari finanziari sulla base di precisi accordi distributivi senza vincolo di esclusiva. In tale caso, al Cliente dovrà essere consegnata, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, il foglio informativo relativo ai prodotti o ai servizi offerti e le Guide nonché il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) ai fini antiusura; B) "fuori convenzione" con banche e intermediari con cui siano state definite esclusivamente modalità di comunicazione degli eventuali oneri a carico del Cliente, da inserirsi nel calcolo del TAEG. In tal caso il Mediatore Creditizio è tenuto a consegnare al Cliente il foglio informativo relativo ai prodotti o ai servizi offerti e, se prevista, la Guida.

Rischi:

- l'attività di Mediazione Creditizia non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione, non garantendo l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto, né in relazione ai tempi ed alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento ed all'entità delle spese di istruttoria ed alle commissioni poiché le trattative e la delibera del contratto di finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari. Pertanto, il Mediatore Creditizio non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti o della eventuale mancata concessione e/o erogazione del finanziamento.

Sezione III – PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE

Consistono nella provvigione ed in ogni altro onere, commissione o spesa del contratto di Mediazione Creditizia (ivi incluse, ad esempio le spese di istruttoria, le spese postali, etc.), comunque denominati e gravanti sul Cliente, anche con riferimento a quelle da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto e le eventuali penali. Saranno dovute dal Cliente nella misura secondo la tabella che segue.

Provvigione dovuta dal Cliente (anche quando il Cliente avrà accettato un finanziamento di importo, minore o maggiore, di quello indicato nel contratto di mediazione e/o a condizioni diverse o avrà rifiutato, per qualsiasi motivo, il finanziamento deliberato):

Mutuo ipotecario al Cliente Consumatore: 1,5 % (percentuale massima) sull'importo deliberato

Prestiti Personali / Cessioni del Quinto: 0% (ZERO)

La provvigione, compenso spettante al Mediatore Creditizio, calcolata su importo deliberato, verrà determinata dalle parti nel contratto di Mediazione Creditizia e sarà dovuta dal Cliente alla Cloud Investment S.r.l., in via di principio, all'atto di approvazione del finanziamento da parte dell'Intermediario erogante. Sono carico del cliente le spese per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della banca o della società finanziaria prescelta, le spese notarili e le imposte relative al finanziamento.

Cloud Investment S.r.l., dichiara di ricevere una commissione dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari con cui opera sulla base di un accordo di convenzione e di non ricevere compensi in caso di operatività in assenza di convenzione.

L'importo della provvigione e delle altre somme a carico del Cliente sarà comunicato al Finanziatore affinché possa includerlo nel calcolo del Taeg/Isc.

Si precisa che il compenso di mediazione creditizia non potrà avere un valore tale da far risultare il TAEG/ISC dell'operazione superiore al tasso di soglia usura determinato trimestralmente dalla Banca d'Italia tempo per tempo vigente.

Sezione IV – PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE

Durata: il contratto di mediazione creditizia è a tempo determinato e la durata è di mesi 12 decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e per tale periodo è irrevocabile. Il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di alcuna disdetta, alla scadenza di tale termine ed in ogni caso, alla concessione del finanziamento erogato grazie all'attività svolta dal Mediatore Creditizio.

Finalità del contratto di mediazione creditizia: il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento presso Banche o Intermediari Finanziari.

Modalità di conferimento e di esecuzione dell'incarico di mediazione creditizia: l'incarico va conferito al Mediatore Creditizio per iscritto e sarà svolto con una delle seguenti modalità: a) in esclusiva: in tal caso il Cliente non può ricercare autonomamente, per tutta la durata del contratto, il finanziamento né conferire analoghi incarichi ad altri Mediatori Creditizi; b) non in esclusiva: in tal caso, il Cliente ha facoltà, per tutta la durata del contratto, di ricercare il Finanziamento, sia personalmente, sia incaricando altri Mediatori Creditizi.

Diritti del Cliente.

- 1) Il Cliente ha diritto di avere e di asportare, prima di essere vincolato dal contratto di mediazione, copia del Foglio Informativo in vigore, datato ed aggiornato, presso ciascun locale identificabile come sede della Cloud Investment s.r.l. aperta al pubblico, su supporto cartaceo o su supporto durevole e di averne accesso anche presso il sito ufficiale di Cloud Investment S.r.l.: www.cloudinvestment.it nonché il documento contenente i tassi effettivi globali medi previsti dalla normativa antiusura; qualora il Mediatore Creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, la copia del Foglio Informativo nonché della Guida relativa all'operazione o al servizio offerto dal Mediatore Creditizio;
- 2) di ottenere, prima della conclusione del contratto, copia del testo del contratto di mediazione creditizia, idonea per la stipula con incluso il Documento di Sintesi; la consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto;
- 3) di ricevere copia del contratto di mediazione creditizia sottoscritto, incluso il Documento di Sintesi;
- 4) di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente i rapporti con il Mediatore Creditizio, per singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci anni;
- 5) il Cliente Consumatore potrà richiedere in caso di credito immobiliare, a mezzo lettera raccomandata a.r. a Cloud Investment S.r.l. Via Taddeo da Sessa Centro Direzionale Isola F12 – 80143 Napoli o cloudinvestment@legpec.it informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore;

6) di recedere dal contratto di mediazione creditizia nei termini e secondo le modalità indicate nel contratto. Il Cliente Consumatore, nel caso contratto "a distanza" o concluso "fuori dai locali commerciali", ha il diritto di recedere, senza alcuna penalità e senza indicarne il motivo, entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviare a Cloud Investment S.r.l. Via Taddeo da Sessa Centro Direzionale isola F12 - 80143 Napoli o a mezzo pec: cloudinvestment@legpec.it ovvero mediante telegramma, a condizione che sia confermato mediante lettera raccomandata a.r. entro le quarantotto ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, se diversi.

Obblighi del Cliente. Il Cliente ha l'obbligo:

- 1) di fornire a Cloud Investment S.r.l. la documentazione richiesta dal Mediatore Creditizio nel termine ivi previsto e di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria situazione patrimoniale e personale che siano idonee a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni nonché di fornire le eventuali integrazioni richieste in fase di istruttoria;
- 2) di fornire dati veritieri, completi ed aggiornati;
- 3) di dichiarare l'esistenza a proprio carico di eventuali protesti, procedure concorsuali e/o esecutive in corso, ipoteche, pignoramenti o altre iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli insistenti su beni di cui abbia la proprietà o rispetto ai quali sia titolare di altri diritti reali;
- 4) di non conferire, nel caso di contratto di mediazione in esclusiva, incarico contestuale ad altra Società di mediazione creditizia per la richiesta del medesimo finanziamento.

Obblighi del Mediatore Creditizio. Il Mediatore Creditizio ha l'obbligo:

- 1) di mettere in contatto il Cliente con banche o intermediari Finanziari ai fini della concessione del finanziamento richiesto;
- 2) di fornire un'idonea consulenza e compiere l'attività di istruttoria adeguandola al profilo economico del Cliente ed all'entità del finanziamento richiesto;
- 3) di conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede;
- 4) di rispettare il segreto professionale;
- 5) di provvedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio;
- 6) su richiesta del Cliente, di mettere a disposizione dello stesso copia del prospetto delle commissioni percepite e copia del medesimo prospetto per le proposte concorrenti;
- 7) **il Mediatore Creditizio ha l'obbligo del mantenimento dell'iscrizione all'OAM che, in mancanza, costituirebbe titolo di risoluzione immediata di qualsiasi rapporto contrattuale.**

Risoluzione del contratto e penali.

Il Mediatore Creditizio ha facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta da inviarsi al Cliente mediante raccomandata a.r., nelle seguenti ipotesi: a) il Cliente non comunichi o non consegni i dati richiesti dal Mediatore, (b) il Cliente comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti, (c) venga violato da parte del Cliente l'obbligo di esclusiva ove previsto, (d) il Cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia o (e) il Cliente revochi l'incarico senza giustificato motivo prima della scadenza in caso di contratto a tempo determinato (f) o rinunci al finanziamento prima del completamento dell'iter d'approvazione da parte dell'Istituto di credito o finanziatore. In tali casi il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute e una penale nella misura massima indicata nel presente Foglio Informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all'articolo 1382 del codice civile.

Responsabilità. Il Mediatore Creditizio non è responsabile degli inadempimenti e/o dell'eventuale mancata concessione e/o erogazione al Cliente dei finanziamenti richiesti da parte degli Intermediari Finanziari o eroganti; il Mediatore Creditizio non è altresì vincolato da alcun obbligo di motivazione generica o specifica nei confronti della clientela nel caso di mancata concessione e/o erogazione dei finanziamenti richiesti. Pertanto, il Cliente prende atto che ove il finanziamento non venisse erogato per insindacabili decisioni dell'ente erogante, il Mediatore Creditizio non sarà tenuto a comunicare al Cliente né genericamente né specificatamente le motivazioni. Il Mediatore Creditizio si fa carico della responsabilità e dei danni conseguenti che dovessero verificarsi in conseguenza della violazione della diligenza qualificata garantendo di aver stipulato polizza assicurativa per eventuali danni cagionati al Cliente.

Foro Competente. Per qualunque controversia che potesse sorgere in dipendenza del contratto di mediazione creditizia è esclusivamente competente il Foro di Napoli, salvo il caso in cui il Cliente sia un consumatore, nel qual caso il Foro competente sarà quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore (Foro Generale del Consumatore).

Sezione V – RECLAMI e MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE

Il Cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione creditizia sottoscritto.

Il Reclamo dovrà essere effettuato per iscritto, mediante lettera raccomandata a.r. a Cloud Investment S.r.l. Via Taddeo da Sessa Centro Direzionale isola F12 – 80143 Napoli o via pec: cloudinvestment@legpec.it e dovrà contenere almeno i seguenti riferimenti:

1. Nominativo/denominazione e recapiti del Cliente
2. data del contratto di mediazione
3. riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto
4. motivi del reclamo
5. richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio

Il Mediatore Creditizio si impegna a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria il Cliente e il Mediatore Creditizio dovranno esperire il procedimento di mediazione presso uno degli organismi iscritti nell'apposito registro, se ciò è prescritto in base alla vigente normativa in tema di mediazione obbligatoria.

Sezione VI – DEFINIZIONI

Mediatore Creditizio. Soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche e intermediari finanziari con la clientela ai fini della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Cliente. Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del Mediatore Creditizio.

Consumatore. Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Finanziamento. Il finanziamento che il Cliente intende ottenere con l'intermediazione del Mediatore Creditizio, tra cui: (i) locazione finanziaria, (ii) acquisto di crediti, (iii) credito al consumo sotto forma di dilazione, (iv) credito ipotecario, (v) prestito su pegno e (vi) rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito, (vi) factoring ecc.

Servizi accessori. Servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.) commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria.

Contratto a distanza e contratto negoziato fuori dei locali commerciali. Il "contratto a distanza" è concluso tra il Mediatore Creditizio ed il Consumatore senza la loro presenza fisica e simultanea, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Il "contratto negoziato fuori dei locali commerciali" è qualsiasi contratto tra il Mediatore Creditizio e il Consumatore: 1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista; 2) per cui è stata fatta un'offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1; 3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure; 4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore.

Tecniche di comunicazione a distanza. Le tecniche di contatto con il Cliente diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.

Offerta fuori sede. Offerta, cioè la sola promozione e/o anche il collocamento, di operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dai locali aperti al pubblico.

Supporto durevole. Qualsiasi strumento che consenta di memorizzare informazioni che possano essere agevolmente recuperate e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni medesime.

Locale aperto al pubblico. Il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adito al ricevimento del pubblico per l'attività del Mediatore Creditizio, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Intermediari Finanziari. Società cui è riservato l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui all'art. 106 del T.U.B. (tra le quali rientrano i finanziamenti in qualsiasi forma) e che, a tal fine, devono essere autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi del successivo art. 107.

TAEG. Tasso annuo effettivo globale è il costo totale del credito a carico del cliente o consumatore, espresso in percentuale annua del credito concesso. Comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.

TEGM. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura.

ISC. L'indicatore sintetico di costo è il tasso di un mutuo che considera, oltre al tasso applicato con il quale si calcola la rata mensile, anche le spese accessorie iniziali e le spese periodiche.

Penale. Somma di denaro destinata a risarcire i danni provocati dall'inadempimento degli obblighi previsti nel contratto.

Provvigione. Compenso dovuto al Mediatore Creditizio, commisurato all'importo del finanziamento.

OAM. Organismo competente in via esclusiva alla gestione degli elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi, è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento dei suoi compiti ed è a sua volta sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.

Luogo e data

**per presa visione il Cliente
firma**